REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 63/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **13 maggio 2025** ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **G. 20973 C** del Registro di Segreteria, proposto dal **Sig. OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'**avv. Pietro Referza** del Foro di **OMISSIS**, (**c.f. RFRPTR59M21L103X**) elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto avvocato pietro.referza@pec-avvocatiteramo.it;

CONTRO

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), **Direzione Provinciale di Teramo,** (**P.I.02121151001**) in persona del legale rappresentante,

E NEI CONFRONTI DI

- Amministrazione Provinciale di Teramo (C.F. 80001070673), in persona del legale rappresentante,

PER

1. l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del trattamento pensionistico in godimento nella misura stabilita con determinazione **INPDAP n. OMISSIS** del **OMISSIS** 2009, e modificata (favorevolmente per il pensionato) con determinazione **INPDAP n. OMISSIS** del 3 **OMISSIS** 2010;

2. la dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di

rideterminazione della pensione e pagamento degli arretrati rivolta all'INPS dalla Provincia di Teramo in data **OMISSIS** 2022, in attuazione della sentenza del Giudice del Lavoro di Teramo **n. 251 del 19 maggio 2022**, passata in giudicato, e sulla diffida del ricorrente in data 31 maggio 2024;

3. la condanna dell'INPS al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico del dott. **OMISSIS**, in godimento nella misura stabilita con determinazione **INPDAP n. OMISSIS** del **OMISSIS** 2009, e modificata (favorevolmente per il pensionato) con determinazione **INPDAP n. OMISSIS** del **OMISSIS** 2010 e al pagamento in favore del ricorrente delle somme pari alle differenze tra i ratei di pensione erogati e quelli dovuti in base alla determinazione **INPDAP n. OMISSIS** del **OMISSIS** 2009 ed alla determinazione **INPDAP di rettifica n. OMISSIS** del **OMISSIS** 2010, ovvero in base alla misura del trattamento pensionistico che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 2 gennaio 2025, il dott. **OMISSIS**, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di **OMISSIS**, con la qualifica di dirigente fino al **OMISSIS** 2000 e, dal **OMISSIS** 2000 fino al pensionamento per dimissioni volontarie avvenuto in data **OMISSIS** 2009 in veste di Direttore Generale, che già dal 2008 aveva maturato i requisiti utili al collocamento in pensione con il sistema retributivo, dopo aver riferito della sua

complessa vicenda pensionistica, ha chiesto a questo giudice di dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di ricalcolo e riliquidazione della pensione in suo favore, rivolta all'INPS dalla Provincia di **OMISSIS** in data **OMISSIS** 2022, a seguito e in attuazione della sentenza del Giudice del Lavoro di Teramo n. 251 del 19 maggio 2022, passata in giudicato, e sulla sua diffida, in data 31 maggio 2024; di accertare il suo diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento nella misura stabilita con determinazione INPDAP n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2009, e modificata con determinazione INPDAP n. **OMISSIS** del 3 **OMISSIS** 2010, ovvero nella misura diversa ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di pensionamento e da adeguare progressivamente alla data odierna; di condannare l'INPS ad assumere i conseguenti provvedimenti e a corrispondergli gli importi corrispondenti alla differenza tra i ratei di pensione erogati dal mese di novembre 2014 compreso fino alla data della riliquidazione e quelli che risulteranno dovuti all'esito della riliquidazione, maggiorati di rivalutazione e interessi come per legge. Con vittoria di spese.

2. Con memoria pervenuta in data 30 aprile 2025, **l'Amministrazione Provinciale di Teramo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore***, Ing. Camillo D'Angelo,** difesa e rappresentata dall'**avv. Francesco Camerini** (**c. f. CMRFNC64D03A345F**), pec francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Garibaldi n. 62, nel ricostruire la vicenda amministrativa/previdenziale, ha chiesto di accogliere le statuizioni volte a riconoscere la spettanza ed a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente che l'INPS sarebbe tenuto a liquidare a favore dello stesso, con decorrenza dalla presentazione della domanda di pensionamento

(**OMISSIS**.2009), prendendo a riferimento le determinazioni INPDAP indicate nelle conclusioni dello stesso o, comunque, come base retributiva, quella dovuta per effetto dello svolgimento delle funzioni di direttore generale dell'ente sino alla data del collocamento in quiescenza. Ha chiesto, altresì, di condannare l'INPS al pagamento, anche a favore della Provincia di Teramo, delle spese del giudizio, oltre accessori di legge.

3. Con memoria difensiva e di costituzione in giudizio pervenuta in data 3 maggio 2025, **l'INPS - (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)** - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'**Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R),** Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto, dopo aver anch'esso riscostruito la complessa vicenda amministrativa, ha chiesto di rigettare l'avverso ricorso, in quanto inammissibile, illegittimo e/o infondato, soffermandosi sulla sua inammissibilità, giacché la domanda di rideterminazione della pensione sulla base dell'accertamento del Tribunale di Teramo, (così come pure la domanda risarcitoria), sarebbe destinata a scontrarsi inevitabilmente con il giudicato, rappresentato dalla sentenza **n. 72/2020**, emessa da questa Corte nel ricorso in riassunzione.

4. Nell'udienza del 13 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, è presente il ricorrente, a mezzo dell'avv. Referza, il quale, dopo aver ripercorso la vicenda amministrativa, si è riportato alle conclusioni depositate in atti chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'Avv. Capannolo, per la parte resistente, che si è riportata alle conclusioni

contenute nella propria memoria di costituzione chiedendo il rigetto dello stesso e l'Amministrazione Provinciale di Teramo, a mezzo dell'Avv. Camerini, che si è riportato alle conclusioni della propria memoria, chiedendo di accogliere il ricorso del ricorrente. Brevemente l'avv. Referza, per il ricorrente, ha sostenuto che l'INPS ha ricevuto, in quattro distinte occasioni, i modelli PA04; mentre su tre, quelli del 2009, 2010 e 2014, non ha mostrato esitazioni, lavorandoli *motu proprio* e determinando il relativo trattamento previdenziale, l'ultimo, quello del 2022, è rimasto inattuato inspiegabilmente, in spregio anche a quanto sostenuto nella sentenza della Sezione centrale d'Appello **n. 657/2018** scaturita dall'appello proposta dall'INPS avverso la sentenza **n.118/2015** di questa Sezione giurisdizionale, tutte riguardanti la presente vicenda. Ha affermato che il problema, oggetto del presente giudizio, riguarda il comportamento che l'Inps ha finora tenuto e su quello che dovrebbe adottare a seguito di una indicazione precisa dell'Amministrazione Provinciale, radicata sulla base di una ricognizione delle caratteristiche lavoristiche del rapporto di lavoro del ricorrente, effettuate dal Giudice del Lavoro di Teramo. Sul tema del giudicato amministrativo che si sarebbe formato sull'ottemperanza, la difesa del ricorrente ha sostenuto che il problema sarebbe stato mal posto dall'INPS. Infatti, la sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, affermerebbe esattamente il contrario di quello che assume l'INPS che sostiene che il giudice amministrativo avrebbe affermato l'insussistenza dell'obbligo di ottemperare alla richiesta dell'Amministrazione Provinciale. Il contenuto del provvedimento non sarebbe di questo tenore in quanto il giudice amministrativo adito non poteva spingersi a chiedere l'ottemperanza ad un soggetto che non era il destinatario del provvedimento del giudice ordinario. Infatti, il giudice del lavoro non poteva ordinare all'Inps un

obbligo di fare perché il giudice della pensione sarebbe solo quello della Corte dei conti. Il giudice amministrativo avrebbe solamente stabilito che c'era la statuizione di condanna a carico dell'amministrazione e, quindi, incoercibile nei confronti dell'INPS, mentre l'Amministrazione, solo dopo il silenzio serbato, ha dato esecuzione al *dictum* del Giudice del Lavoro provando l'adempimento con il giudizio di ottemperanza.

Ha concluso ritenendo che ormai ci sarebbe il diritto sancito dal giudice ordinario circa il rapporto lavoristico del **OMISSIS** che è sostenuto in questa sede giurisdizionale pensionistica al fine di ottenere l'esecuzione del suo diritto, vale a dire il riconoscimento del diritto pensionistico come direttore generale che il datore di lavoro ha chiesto di determinare invano inviando l'ultimo modello PA04 il **OMISSIS** 2022.

Negli stessi termini si è espressa la difesa dell'Amministrazione Provinciale a mezzo dell'Avv. Camerini che ha interpretato diversamente l'incoercibilità dell'ordine di adeguamento sostenuto dall'INPS in quanto ha ribadito che la sentenza del complesso TAR - Consiglio di Stato deve essere letta come l'impossibilità da parte del TAR di ordinare l'esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro di Teramo all'INPS sulla base del fatto che l'ordine del Giudice del Lavoro era esclusivamente diretto all'Amministrazione Provinciale e non all'INPS, ciò nel rispetto della giurisdizione esclusiva in merito della Corte dei conti. Ha ribadito che lo strumento dell'ottemperanza è stato concepito dall'ex datore di lavoro come un tentativo dell'Amministrazione Provinciale di dare esecuzione al *dictum* del Giudice del Lavoro, visto l'ingiustificato silenzio dell'INPS alla nota con la quale si chiedeva di rideterminare il trattamento previdenziale del ricorrente.

Per tutto il resto si è riportato alla propria memoria e ha chiesto di accogliere il

ricorso del ricorrente.

L'INPS, a mezzo dell'avv. Capannolo, ha sostenuto che nessun rimprovero può muoversi all'Istituto circa il comportamento tenuto successivamente all'invio del modella PA04 del **OMISSIS** 2022, in quanto lo stesso giudice amministrativo avrebbe qualificato incoercibile l'obbligo dell'INPS di adeguarsi all'ultimo modello PA04, in considerazione anche del fatto che l'instaurazione del giudizio lavoristico è intervenuto successivamente alla discussione del ricorso in riassunzione dell'INPS dopo il rinvio alla Sezione giurisdizionale Abruzzo dopo l'accoglimento dell'appello dell'Istituto avverso la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n. 118/2015 e, quindi, pertanto, la domanda di rideterminazione della pensione sulla base dell'accertamento del Tribunale di Teramo (così come pure la domanda risarcitoria) sarebbe destinata a scontrarsi inevitabilmente con il giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 72/2020, emessa da questa Corte nel ricorso in riassunzione.

La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione versata in atti emerge che:

1) La vicenda in esame traeva avvio dall'istanza del 27 giugno 2009 con la quale il dott. **OMISSIS**, dirigente in servizio presso la Provincia di Teramo, presentava, senza preavviso, domanda per il collocamento in quiescenza con decorrenza dal **OMISSIS** 2009.

2) Sulla base di quanto trasmesso dalla Provincia che qualificava il **OMISSIS** direttore generale dell'Ente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la

sede Inpdap di Teramo gli attribuiva, con determinazione dirigenziale del 7 luglio 2009, la pensione nella misura annua lorda di **€ 125.791,98**, poi rettificata in **€ 125.836,77**.

3) A seguito delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Ragioneria Generale dello Stato, la Provincia di Teramo rettificava il trattamento pensionistico rilevando che il **OMISSIS**, al momento del pensionamento, non ricopriva il ruolo di direttore generale, ma solo di dirigente dell'ente; pertanto, la sede Inps ricalcolava *in peius* il trattamento pensionistico, nell'importo di **€ 73.691,91** e con decorrenza dal novembre 2014.

4) Il **OMISSIS** adiva, pertanto, la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo per sentir riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla percezione del trattamento pensionistico nella misura inizialmente stabilita dall'Inpdap, mentre l'Inps adiva la medesima Sezione territoriale per accertare e far dichiarare la legittimità dell'azione di recupero attivata nei confronti della Provincia di Teramo, per ottenerne la condanna al pagamento di **€ 278.439,56**, oltre interessi. Con ulteriore ricorso depositato il 29.7.2015, identico al primo già proposto, il **OMISSIS** instava nuovamente la Sezione abruzzese per l'accertamento del proprio diritto alla conservazione dell'originario trattamento pensionistico.

5) Con la sentenza **n. 118/2015**, depositata il 9 dicembre 2015, il Giudice unico accoglieva il ricorso del **OMISSIS**, dichiarando il diritto dello stesso al godimento del trattamento pensionistico come da originaria determinazione Inpdap del 22.7.2009, modificata in data 3.11.2010, e respingeva ogni altra domanda, condannando l'Inps e la Provincia a rifondere al medesimo le spese di lite, in misura del 50% ciascuno, nonché l'Inps a rifondere alla Provincia le spese di giudizio, oltre accessori.

6) Avverso tale decisione l'Inps proponeva appello, mentre la Provincia di Teramo proponeva appello incidentale chiedendo, in subordine, che, nel caso di accoglimento dell'appello dell'Inps, fosse accolta la domanda di rivalsa, formalmente riproposta in sede di gravame nei confronti del **OMISSIS**, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, per asserito fatto doloso dell'interessato nell'ottenimento di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta.

7) La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, con sentenza **n. 657/2018**, accoglieva sia l'appello dell'Istituto previdenziale che l'appello incidentale della Provincia di Teramo, rinviando la causa alla Sezione abruzzese per definire *"il merito delle domande di rivalsa dell'INPS in confronto della Provincia di Teramo, nonché da parte di quest'ultima verso il pensionato* **OMISSIS**".

8) All'esito del giudizio di rinvio dinanzi al Giudice di *prime cure*, introdotto con la riassunzione dell'INPS, il giudizio pensionistico veniva definito dalla sentenza **n. 72/2020**, depositata in data 7.8.2020, con la quale questa Sezione accoglieva la domanda dell'INPS e condannava la Provincia a corrispondere all'Istituto l'importo di **€ 519.370,20**, oltre interessi, nonché accoglieva, in parte, la domanda di rivalsa avanzata dall'Amministrazione provinciale nei confronti del dott. **OMISSIS**, che veniva condannato a rifondere all'ente l'importo di **€ 240.930,64**, oltre interessi legali.

9) La sentenza anzidetta veniva gravata in appello dall'Amministrazione provinciale ed il giudizio veniva definito dalla sentenza **n. 125/2024** della Prima Sezione giurisdizionale Centrale d'Appello di questa Corte che ha respinto l'appello dell'Amministrazione provinciale.

10) Nelle more della proposizione del suindicato appello pensionistico, l'odierno

ricorrente agiva nei confronti dell'INPS e della Provincia di Teramo dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo per ottenere l'accertamento della qualifica di Direttore Generale rivestita dal medesimo nel periodo dal 12 giugno 2009 al 30 giugno 2009 (data del collocamento a riposo) alle dipendenze della Provincia di Teramo e del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico conseguente, previa disapplicazione della nota della Provincia di Teramo prot. 317878 del 26 ottobre 2010, della nota della Provincia di Teramo prot. n. 122156/Ris del 22 aprile 2011, della nota della Provincia di Teramo prot. n. 162401/Ris del 27 giugno 2014, della determinazione dirigenziale del segretario generale della Provincia di Teramo n. 55 del 27 giugno 2014, nonché di tutti gli atti rispetto a questi connessi.

11) Con la sentenza **n. 251/2022**, depositata il 17.5.2022, il Giudice del lavoro di Teramo statuiva come da dispositivo di seguito trascritto: *"….In accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'articolo 2126 c.c., previa disapplicazione della determinazione del Segretario Generale della Provincia di Teramo n. 55 del 27 giugno 2014, la nota prot. N. 162401/Ris del 27 giugno 2014, condanna la Provincia di Teramo a chiedere all'INPS e comunque a procurare che sia riconosciuto e rideterminato il trattamento pensionistico da liquidare a favore di* **OMISSIS***, con decorrenza dalla presentazione della domanda di pensionamento, prendendo a riferimento come base retributiva quella dovuta per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni di direttore generale e non di dirigente; rigetta per il resto le domande formulate; compensa le spese di lite nei confronti dell'INPS; previa compensazione della metà, condanna la Provincia di Teramo a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 129,50 per esborsi ed € 4.050,00, già al netto della compensazione, per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge. oltre ad ottenere il*

pagamento della somma di € 372.416,83 a titolo di ferie non godute e di indennità di posizione, relative all'avvenuto svolgimento di incarichi dirigenziali ad interim affidati al dott. OMISSIS".

12) La Provincia di Teramo, con la nota prot. 12658 inviata via pec il 31.5.2022, sia alla Direzione "Gestione Dipendenti Pubblici", sia all'Ufficio Legale presso la sede Provinciale di Teramo, chiedeva all'INPS *"...di riconoscere e rideterminare il trattamento pensionistico da liquidare a favore del dott.* **OMISSIS** *con decorrenza dalla presentazione della domanda di pensionamento (di cui alla nota prot.* **OMISSIS** *del* **OMISSIS***.2009), prendendo a riferimento come base retributiva quella dovuta per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni di direttore generale e non di dirigente*".

13) L'INPS ometteva di dare esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro e la Provincia, non potendo, motu proprio, adottare provvedimenti che imponessero all'INPS di dare esecuzione al giudicato formatosi, con ricorso, adiva il Tar di L'Aquila per sentir disporre, dallo stesso, l'esecuzione di detta sentenza, con adozione delle statuizioni a tale fine occorrenti, anche mediante nomina di commissario ad acta che, per conto dell'INPS, rimasto inottemperante, procedesse a riconoscere e rideterminare il trattamento pensionistico da liquidare a favore di OMISSIS, con decorrenza dalla presentazione della domanda di pensionamento (**OMISSIS** 2009), prendendo a riferimento come base retributiva quella dovuta per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni di direttore generale e non di dirigente dell'Amm.ne provinciale.

14) Radicatosi il contraddittorio, con la sentenza **n. 544/2023**, depositata il 4.12.2023, il Tar adito dichiarava inammissibile il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite, con una parte della motivazione che di seguito si riporta*:"…..La sentenza, dopo aver accertato che* **OMISSIS** *ha svolto di fatto le mansioni superiori di direttore generale ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ha posto a carico della*

sola Provincia di Teramo l'obbligo di attivarsi per il riconoscimento del trattamento pensionistico, dovuto all'ex dipendente in base all'accertamento dello svolgimento delle funzioni di direttore generale, ma non ha posto alcun obbligo di rideterminazione del trattamento pensionistico a carico dell'istituto previdenziale. Il mancato riscontro dell'INPS alla nota sollecitatoria della Provincia di Teramo non è perciò idoneo a configurare l'inadempimento di un obbligo imposto dal giudicato".

15) Avverso la sentenza del Tar L'Aquila, la Provincia di Teramo proponeva appello al Consiglio di Stato per ottenerne la riforma.

16) Con sentenza **n. 7772/2024**, depositata il 23.9.2024, la Sezione Terza del Consiglio di Stato respingeva l'appello della Provincia di Teramo con parte della motivazione che di seguito si riporta*:"…..La mancata statuizione del Tribunale ordinario di Teramo in relazione all'obbligo dell'INPS di procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico su una diversa base retributiva, determinata dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti su tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, rende quindi incoercibile tale obbligo con l'azione di ottemperanza. L'appello merita, conclusivamente, di essere rigettato, con la conseguente conferma della appellata sentenza di primo grado, la cui motivazione deve intendersi integrata alla stregua delle considerazioni che precedono".*

Tutto ciò premesso, ad avviso del ricorrente, il giudicato formatosi sulla qualificazione del rapporto lavorativo varrebbe infatti a stabilire, definitivamente, che il trattamento pensionistico dovuto al dott. **OMISSIS** è quello riconosciuto con determinazione INPDAP n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2010 (corrispondente alla qualifica e al trattamento economico di Direttore Generale), e non quello risultante dalla modifica disposta nel 2014 con il provvedimento INPS n. **OMISSIS**, corrispondente, invece, alla qualifica e al trattamento economico di

semplice dirigente.

Sostiene, pertanto, che possa affermarsi, in linea con le indicazioni del diritto vivente, che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato (necessariamente devoluto al G.O.) possa essere certamente sollecitato anche dal lavoratore e che certamente faccia stato anche nei confronti dell'INPS: l'Istituto previdenziale sarebbe stato, peraltro, parte del giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo e avrebbe dovuto comunque adeguarsi al *decisum*, anche ove, ragionando in termini controfattuali, fosse rimasto estraneo al processo definito con la sentenza del 17 maggio 2022, passata in giudicato. La sentenza, nonché la stessa esplicita domanda dell'ex datore di lavoro, tenuto a procurare al ricorrente l'adeguamento del trattamento pensionistico in forza della sentenza del Giudice del Lavoro, integrano, infatti quei "presupposti diversi per procedere alla liquidazione" che configurano la "insorgenza di un presupposto operativo derivante da una eteronoma fonte di acquisizione delle condizioni per far luogo alla liquidazione" (pag. 14 della sentenza n**. 657/2018**, pronunciata dalla Seconda Sezione giurisdizionale d'Appello), tali da imporre all'INPS di rideterminare il trattamento pensionistico.

Ad avviso del giudicante, le suddette considerazioni meritano tutte favorevole accoglimento.

Non solo l'accertamento del giudicato esterno (nella specie quel del Giudice del Lavoro di Teramo) è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma è sempre opportuno valutarlo al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti. Infatti, la giurisprudenza recente della Corte di cassazione precisa che il giudicato esterno formatosi su un rapporto contrattuale è rilevabile d'ufficio: *"infatti, l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso*

interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass.11 giugno 2021, n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48)". Quindi il suo accertamento mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Le parti non hanno dunque la facoltà di disporre di esso, almeno nel senso di chiedere una nuova pronuncia sulla stessa controversia. La giurisprudenza recente della Corte di cassazione precisa che *"l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico*". È un orientamento giurisprudenziale in tutto e per tutto condivisibile quello sopra riportato: qualora un medesimo fatto o una determinata situazione giuridica (ed il loro accertamento) costituiscano l'antecedente logico necessario al riconoscimento, in un altro giudizio pendente tra le medesime parti, di un diritto (sebbene fondato su di un diverso titolo), il passaggio in giudicato della prima sentenza spiega i suoi effetti, in termini di giudicato esterno, anche sul secondo giudizio. E ciò, evitando il contrasto tra giudicati afferenti alla medesima situazione di fatto, rappresenta una garanzia della certezza del diritto.

Tutto ciò è vero anche la Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti, con la sentenza **n. 125/2024,** depositata il 16 maggio 20 ha affermato che *"…Il Collegio è consapevole che l'accertata rilevanza, con sentenza definitiva del Giudice del pubblico impiego, dello svolgimento di fatto delle mansioni di direttore generale ex art. 2126 c.c., con le*

relative conseguenze a livello retributivo, non può non produrre effetti anche ai fini previdenziali, ma trattasi di una nuova operazione finalizzata al ricalcolo del trattamento pensionistico che richiede la previa verifica delle connesse contribuzioni e che potrebbe ricomprendere anche la determinazione di eventuali arretrati ed accessori di legge …". Ed infatti, rileva ancora la Corte dei conti, "*la regola, dettata dall'art. 2126 c.c., di ampia salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, copre non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma si estende anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (Cons. Stato, sent. n. 2285/2014)*".

Non vi è dubbio, pertanto, che l'Istituto debba procedere alla rideterminazione del trattamento previdenziale, secondo le coordinate interpretative contenute nella sentenza del Giudice del Lavoro di Teramo con la sentenza n**. 251/2022**, depositata il 17.5.2022. Il fatto che l'INPS sia tenuta a dare seguito alla domanda dell'ex datore di lavoro, obbligo riconosciuto con chiarezza nella sentenza n. 125/2024 della Sezione giurisdizionale d'Appello, è poi confermato dal principio espresso nella precedente sentenza della Sezione giurisdizionale d'Appello, **n. 657/2018**, secondo cui l'Istituto deve provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico a fronte dell'emissione di una nuova certificazione PA04, che tenga conto "della retrostante questione circa la posizione dirigenziale effettiva dell'interessato".

Per queste ragioni, non possono accogliersi le considerazioni dell'INPS che sostiene l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente OMISSIS sulla base del fatto che se il rapporto previdenziale ha, come antefatto, quello lavoristico, non si può non rilevare che il dr. **OMISSIS** avrebbe dovuto adire il Tribunale di

Teramo per chiedere la decisione sullo svolgimento delle mansioni di DG della Provincia prima del 5.11.2019, data di lettura del dispositivo della sentenza in riassunzione della Corte dei conti. Ad avviso dell'Istituto il ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso davanti al Tribunale di Teramo durante la pendenza del giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte dei conti e rappresentare al Giudice delle pensioni che era *sub iudice* la questione lavoristica così da sollecitare la sospensione del processo in Corte dei conti in attesa che si definisse quello inerente all'aspetto lavoristico. L'inammissibilità, pertanto, risiederebbe nel fatto che la domanda di rideterminazione della pensione sulla base dell'accertamento del Tribunale di Teramo (così come pure la domanda risarcitoria) è destinata a scontrarsi inevitabilmente con il giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 72/2020, emessa da questa Corte con il ricorso in riassunzione.

Tale ricostruzione non risulta aderente alla giurisprudenza prevalente sull'efficacia del giudicato esterno, dal momento che il passaggio in giudicato della prima sentenza (quella del Giudice del Lavoro di Teramo) non può non spiegare i suoi effetti, in termini di giudicato esterno, anche sul presente giudizio e, pertanto, il giudicato civile impone all'Istituto di assegnare al ricorrente l'originario trattamento previdenziale. Negli stessi termini, questo giudice ritiene non accoglibile l'affermazione della resistente INPS che sostiene che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Teramo sarebbe stata, infatti, ritenuta dal TAR e dal CdS "*incoercibile"* rispetto all'Istituto, non sussistendo nessun *dictum* che vincoli l'Istituto ad adempiere con la conseguenza che il silenzio dell'Istituto rispetto alle missive della Provincia e del dr. OMISSIS, inoltrate dopo la pronuncia del Giudice del Lavoro, non sarebbe censurabile.

Orbene, non vi è dubbio, invece, in aderenza a quanto sostenuto dal ricorrente,

che, ad avviso del giudicante, la ragione dell'inammissibilità del ricorso in ottemperanza proposto dall'Amministrazione Provinciale di Teramo, e definito dal complesso Tar – Consiglio di Stato, non risieda nella natura incoercibile dell'obbligo a provvedere nei confronti dell'INPS, ma piuttosto nel fatto che nella decisione del Giudice ordinario non era dato rinvenire alcuna condanna a carico dell'INPS, rinvenendosi nella decisione del Giudice del Lavoro la sola condanna della Provincia ad un facere, in aderenza alle domande del ricorrente. Pertanto, ad avviso di questo giudice, è stata la mancata statuizione del Tribunale ordinario di Teramo in relazione all'obbligo dell'INPS di procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico su una diversa base retributiva, determinata dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti su tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, che ha reso incoercibile tale obbligo con l'azione di ottemperanza proposta, non la tipologia dell'obbligo, come sostenuto dall'Istituto previdenziale resistente.

Sulla base di tale ricostruzione, pertanto, non vi è dubbio, che appare ingiustificato il silenzio serbato dall' INPS rispetto alla nota della Provincia di Teramo, datata 31.5.2022, successiva alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Teramo indirizzata, sia alla Direzione "Gestione Dipendenti Pubblici", sia all'Ufficio Legale presso la sede Provinciale di Teramo, con la quale l'Amministrazione Provinciale chiedeva all'INPS *"...di riconoscere e rideterminare il trattamento pensionistico da liquidare a favore del dott.* **OMISSIS** *con decorrenza dalla presentazione della domanda di pensionamento (di cui alla nota prot.* **OMISSIS** *del* **OMISSIS***.2009), prendendo a riferimento come base retributiva quella dovuta per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni di direttore generale e non di dirigente*", trasmettendo il relativo Modella PA04. Tale silenzio appare altresì ingiustificato rispetto anche alla richiesta successiva del 31 maggio 2024, con la

quale il ricorrente ha diffidato l'INPS a procedere alla rideterminazione della pensione e al pagamento degli arretrati, tenendo conto della qualifica di direttore generale riconosciuta dal Giudice del Lavoro e dunque ripristinando il trattamento determinato anteriormente alla modifica disposta dall'INPS in conseguenza della determinazione del Segretario Generale della Provincia di Teramo n. 55 del 27 giugno 2014 e della nota prot. N. 162401/Ris del 27 giugno 2014, anche in accoglimento della domanda della Provincia del 31 maggio 2022. Non vi è dubbio che l'INPS sia tenuta a dare seguito alla domanda dell'ex datore di lavoro, nei termini della decisione irrevocabile del Tribunale del Lavoro di Teramo. D'altronde, sulla sussistenza di tale obbligo si sono pronunciate le Sezioni Centrali della Corte dei conti, nell'ambiato della complessa vicenda amministrativa/previdenziale del ricorrente, la sentenza n. 125/2024 e n. 657/2018 della Sezione giurisdizionale d'Appello, secondo le quali l'Istituto deve sempre provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico a fronte dell'emissione di una nuova certificazione PA04, che tenga conto "della retrostante questione circa la posizione dirigenziale effettiva dell'interessato". Inoltre, appare poco comprensibile, come sostenuto dal ricorrente, la mancata ottemperanza dell'INPS rispetto all'ultimo invio del modello PA04 trasmesso dall'ex datore di lavoro del ricorrente, dal momento che, invece, rispetto ai precedenti invii, quelli del 2009, 2010 e 2014, l'Istituto previdenziale aveva provveduto a prendere atto dell'ultima posizione stipendiale del ricorrente e a determinare il relativo trattamento previdenziale. Tanto premesso, alla luce della ricostruzione documentale della vicenda, il ricorso merita di essere accolto e per l'effetto si riconosce il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento nella misura stabilita con determinazione

INPDAP n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2009, e modificata con determinazione INPDAP n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2010, con decorrenza dalla data di pensionamento e il suo diritto alla corresponsione degli importi corrispondenti alla differenza tra i ratei di pensione erogati dal mese di novembre 2014 compreso fino alla data della riliquidazione e quelli che risulteranno dovuti all'esito della riliquidazione, maggiorati di rivalutazione e interessi come per legge. Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto: riconosce il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento nella misura stabilita con la determinazione INPDAP n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2009, modificata con determinazione INPDAP n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2010, con decorrenza dalla data di pensionamento e il suo diritto alla corresponsione degli importi corrispondenti alla differenza tra i ratei di pensione erogati dal mese di novembre 2014 compreso fino alla data della riliquidazione e quelli che risulteranno dovuti all'esito della riliquidazione, maggiorati di rivalutazione e interessi come per legge.

Spese compensate.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Depositata in segreteria il 26/05/2025.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)